

Proposta di legge recante: "Modifiche alla legge regionale n. 21/2010"

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta di legge strutturata in tre articoli, ha l'obiettivo di offrire strumenti di semplificazione e chiarezza a tutti gli operatori (Ordini professionali, tecnici e operatori amministrativi) che quotidianamente si confrontano con le norme del cd. Piano casa, ovvero la legge regionale 11 agosto 2010, n. 21 recante: (Misure straordinarie a sostegno dell'attività edilizia finalizzata al miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale).

In particolare:

1. l'articolo 1, reca modifiche alla l.r. 21/2010 ed interviene per semplificare il comma 1 dell'articolo 6 della legge.
2. l'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria;
3. l'articolo 3 reca l'urgenza dell'entrata in vigore della legge.

RELAZIONE TECNICO- FINANZIARIA

a) Contesto Tecnico/economico cui si riferisce la proposta di legge e gli obiettivi che si intendono realizzare.

La legge regionale n. 21/2010 reca misure straordinarie a sostegno dell'attività edilizia finalizzata al miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale nella Regione Calabria.

Le modifiche che si vogliono introdurre con la presente proposta di legge hanno carattere esclusivamente ordinamentale atteso che intervengono per conformare la disposizione esistente alle esigenze di maggiore chiarezza interpretativa delle norme in essa contenute e mira ad operare un aggiornamento delle definizioni contenute nella legge regionale atteso il mutato quadro normativo di riferimento.

b) Inquadramento

Per quanto sopra, con la presente proposta legislativa si intende, essenzialmente, operare una semplificazione del quadro normativo in materia di applicazione delle norme del c.d. Piano casa.

c) Oneri finanziari

La proposta di modifica legislativa della legge regionale n. 21/2010 non comporta alcun onere finanziario per l'amministrazione, stante che è da ritenersi esclusivamente di natura normativa. Tale non incidenza economica si riferisce a tutto l'articolato oggetto di modifica.

Consiglio Regionale della Calabria

PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 36738 del 10.12.2010

Classificazione 02.05

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria
(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo: “Modifiche alla legge regionale n. 21/2010.”.

La proposta di legge emarginata nel titolo, come comprovato nella relazione illustrativa e tecnico-finanziaria allegata, ha natura ordinamentale ed è neutrale dal punto di vista finanziario.

Tab. 1 Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere temporale	Importo
1	Modifica l'articolato della l.r. 21/2010 euro 0,00	//	//	//
2	Reca la clausola di invarianza finanziaria	//	//	//
3	Reca l'entrata in vigore	//	//	//

In merito ai criteri di quantificazione degli oneri finanziari non vanno esplicitati atteso che alla presente proposta non corrisponde spesa.

e) Copertura finanziaria

Non essendo previsti oneri finanziari non è necessario indicare e prevedere la relativa copertura finanziaria.

f) Aspetti procedurali/organizzativi

Gli aspetti organizzativi non vengono modificati rispetto a quelli già attuati circa l'attività attinente all'istruttoria delle pratiche ai sensi della normativa, mentre inciderà circa gli aspetti procedurali nell'attività dei funzionari preposti.

La proposta di legge non ha impatti sulla struttura organizzativa regionale.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Programma/Capitolo	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
//	//	//	//
Totale	//	//	//

Proposta di legge recante: “Modifiche alla legge regionale n. 21/2010”

Art. 1

(Modifiche alla legge regionale 21/2010)

1. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 21 (Misure straordinarie a sostegno dell'attività edilizia finalizzata al miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale), è sostituito dal seguente:

“1. Gli interventi previsti negli articoli 4 e 5 nonché nel presente articolo possono essere realizzati su immobili esistenti alla data del 31 dicembre 2018, ivi comprese le unità collabenti regolarmente accatastati presso le rispettive agenzie del territorio oppure per i quali, al momento della richiesta dell'intervento, sia in corso la procedura di accatastamento.”.

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

*Luciano
Palmi*